

Dicembre 2015

Averi non rivendicati

Un'informazione dell'Associazione svizzera dei banchieri

Introduzione

Accade talvolta che i rapporti dei clienti con la banca si interrompano e che, pertanto, gli averi patrimoniali depositati presso la stessa non vengano più rivendicati.

Tali averi possono essere definitivamente dimenticati dai clienti e dai loro eredi.

Dal 1° gennaio 2015 sono in vigore la versione emendata della Legge sulle banche e la relativa Ordinanza sulle banche sottoposta a revisione, nonché le nuove Direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) relative al trattamento degli averi senza contatto e degli averi non rivendicati presso le banche svizzere. Queste normative sanciscono quanto segue:

- Gli averi patrimoniali per i quali non è più possibile ripristinare un contatto con il cliente vengono contrassegnati come "senza contatto" per un periodo di 10 anni.
- In seguito, tali relazioni sono considerate come non rivendicate per ulteriori 50 anni e infine, 60 anni dopo l'ultimo contatto con il cliente, vengono pubblicati su <https://www.dormantaccounts.ch>. Tale pubblicazione trova applicazione per tutte le relazioni con un controvalore superiore a CHF 500 o il cui valore risulta sconosciuto.
- Qualora entro un anno nessun richiedente avente diritto dia seguito alla sollecitazione effettuata attraverso la pubblicazione, le banche consegnano gli averi patrimoniali alla Confederazione. Per gli averi dove l'ultimo contatto con il cliente è avvenuto a una data pari o antecedente al 1954, la scadenza del termine di presentazione è di 5 anni.
- Gli averi patrimoniali fino a un importo massimo di CHF 500 vengono consegnati dopo 60 anni senza alcuna pubblicazione.

Con la consegna degli averi patrimoniali si estinguono tutti i diritti su di essi.

Al fine di evitare un'interruzione dei contatti e/o una non rivendicazione, l'ASB ha elaborato in collaborazione con le banche una serie di raccomandazioni, riportate nel presente informazione. L'ASB vi segnala inoltre i provvedimenti che le banche devono adottare in caso di interruzione di contatto e non rivendicazione.

Qualora desideriate ottenere ulteriori informazioni a riguardo, la vostra banca è a completa disposizione.

Ricerca di averi patrimoniali senza contatto e/o non rivendicati

Qualora siate a conoscenza di averi patrimoniali presumibilmente senza contatto o non rivendicati a cui avete diritto, vi invitiamo a rivolgervi direttamente alla banca in questione. Se non siete a conoscenza del nome della banca, è possibile effettuare una

ricerca attraverso l'Ombudsman delle banche svizzere (www.bankingombudsman.ch). Si prega di notare che, al fine di effettuare una simile ricerca, devono essere presentati documenti specifici che attestano il vostro diritto effettivo.

Raccomandazioni al fine di evitare un'interruzione del contatto

Cambiamenti di nome e di indirizzo

Vi invitiamo a comunicare tempestivamente alla banca eventuali cambi di domicilio, indirizzo o cognome/nome, con conseguente necessità da parte della banca di aggiornare tali dati nei propri registri.

Istruzioni particolari

Informate debitamente la vostra banca se avete in programma assenze di lunga durata e desiderate che le comunicazioni della stessa siano inoltrate ad es. a un indirizzo terzo oppure trattenute presso l'istituto, e specificate altresì le modalità con cui in casi di urgenza è comunque possibile contattarvi.

Conferimento di procure

In via generale è opportuno designare un procuratore a cui la banca possa rivolgersi nell'eventualità di un'interruzione dei contatti.

Informazioni a persone di fiducia / Disposizioni di ultima volontà

Un'ulteriore possibilità per evitare averi senza contatto e non rivendicati consiste nell'informare una persona di fiducia circa la vostra relazione bancaria. La banca può tuttavia fornire informazioni a tale persona di fiducia soltanto se a quest'ultima viene conferita un'apposita procura scritta (possibilmente su un modulo della banca). I valori patrimoniali depositati presso la banca possono essere altresì menzionati ad esempio nelle disposizioni di ultima volontà, avendo cura di specificare la banca depositaria.

Consulenza individuale

La vostra banca resta volentieri a disposizione per fornirvi una consulenza individuale o soluzioni personalizzate.

Provvedimenti delle banche in caso di interruzione di contatto

Nelle Direttive relative al trattamento degli averi senza contatti e degli averi non rivendicati presso le banche svizzere, il Consiglio di amministrazione dell'ASB ha stabilito le modalità con cui gli istituti devono procedere in caso di interruzione del contatto.

Provvedimenti immediati

Se una banca constata che la corrispondenza inviata a un cliente non risulta più recapitabile, ad es. a seguito di un cambio d'indirizzo non notificato, e non sussiste più alcun contatto documentato con tale cliente (ad esempio visita personale presso la banca, login nell'e-banking), l'istituto deve tentare di ripristinare il contatto con la diligenza richiesta dalle circostanze, ricercando ad esempio attivamente il nuovo indirizzo.

Ulteriori provvedimenti a seguito di interruzione del contatto


Ulteriori provvedimenti vengono adottati secondo il principio della proporzionalità e si basano sull'importo dei valori patrimoniali in questione. A tale scopo, la banca può conferire l'incarico di condurre le ricerche anche a terzi, i quali sono assoggettati al medesimo obbligo di riservatezza degli impiegati della banca stessa. Il segreto bancario resta così assicurato a tutti gli effetti.

Qualora a seguito di un'interruzione di contatto le ricerche della banca restino senza esito, ovvero laddove un contatto con il cliente non risulti possibile per altri motivi, lo stato di assenza di contatti è accertato. In questo caso, sulla scorta delle Direttive vigenti le banche sono tenute a:

- registrare a livello centralizzato internamente alla banca gli averi patrimoniali del cliente, gestendo gli stessi come "senza contatti" per una durata di 10 anni,
- contrassegnare i valori in modo specifico e registrare tutte le cassette di sicurezza, così come gli averi d'importo superiore a CHF 500 in una banca dati centrale, in quale soltanto l'Ombudsman delle banche svizzere può effettuare una ricerca nel interesse degli avente diritto. I responsabili di tali istanze, dotate peraltro delle più moderne misure di sicurezza, sono soggetti al segreto bancario,
- una volta trascorsi 50 anni dall'insorgenza della non rivendicazione (ovvero 60 anni dopo l'ultimo contatto), pubblicare le informazioni relative al cliente bancario su <https://www.dormantaccounts.ch>, laddove tutti gli averi patrimoniali dello stesso cliente superino assieme l'importo di CHF 500,
- consegnare gli averi patrimoniali al Dipartimento federale delle finanze, qualora durante il termine di pubblicazione nessuno abbia avanzato un diritto giustificato

su tali averi. Con la consegna degli averi patrimoniali si estinguono tutti i diritti su di essi.

Provvedimenti delle banche in caso di interruzione di contatto



Salvaguardia dei diritti anche in caso di interruzione dei contatti

I diritti del cliente e/o dei suoi successori legali restano tutelati anche in caso di assenza di contatti e non rivendicazione fino al momento della consegna alla Confederazione. In tale contesto è possibile derogare alle disposizioni contrattuali soltanto se ciò risulta nell'evidente interesse del cliente:

- gli averi di risparmio continuano a essere gestiti in modo invariato e sono remunerati con gli stessi tassi d'interesse validi presso la banca,
- gli averi in conto corrente e di natura analoga vengono investiti per conto del cliente bancario in un'ottica di tutela dei suoi interessi, ovvero con diligenza e, per quanto possibile, in modo redditizio (ad es. sotto forma di averi di risparmio, obbligazioni di cassa o un fondo d'investimento con un profilo di rischio conservativo),
- i depositi titoli devono essere mantenuti, reinvestendo i capitali rivenienti dai titoli rimborsati e i redditi maturati in via continuativa in titoli analoghi oppure in altri strumenti adeguati. Al fine di evitare un'erosione del valore, la banca può effettuare allocazioni in altre forme d'investimento.
- allo scopo di coprire i costi di locazione non saldati, completare le operazioni di ricerca e garantire eventualmente il mantenimento del valore del rispettivo contenuto, nonché nel contesto di una liquidazione, le cassette di sicurezza possono essere aperte in conformità delle direttive interne alla banca, con successiva custodia del loro contenuto a livello centralizzato.

La vostra banca sarà lieta di fornirvi ulteriori dettagli in relazione alle modalità di gestione degli averi non rivendicati.

Costi

Le spese e le commissioni normalmente addebitate dalla banca si applicano anche in caso di assenza di contatti e non rivendicazione. Qualora l'importo di tali spese e commissioni superi quello del patrimonio disponibile, la relazione con il cliente può essere chiusa.

Inoltre, le banche possono addebitare al conto in questione i costi da esse sostenuti per le ricerche, per la gestione particolare e il monitoraggio degli averi patrimoniali senza contatti e non rivendicati, nonché per la pubblicazione. I costi per il trattamento delle pretese palesemente ingiustificate possono essere imputati al richiedente.

Basilea, dicembre 2015

Associazione svizzera dei banchieri

<http://www.swissbanking.org/it/dormant-assets.htm>

- Associazione svizzera dei banchieri
Aeschenplatz 7
Casella postale 4182
CH-4002 Basilea
Tel. +41 61 295 93 93
Fax +41 61 272 53 82
office@sba.ch
www.swissbanking.org